

STATUTO

**ATENA IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA APPIANI 1

Numero REA: MB - 1902756

Codice fiscale: 09155860969

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

sto approssimativamente in Euro 2.140,00 (duemilacentoquaranta virgola zero zero).

8) Il funzionamento della società è regolato dallo **statuto** che approvato dai componenti e sottoscritto dagli stessi e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** previa lettura da me datane ai componenti.

9) I componenti autorizzano il Presidente del consiglio di amministrazione:

* a riscuotere l'intero capitale sociale presso la Banca depositaria, con facoltà di rilasciare quietanza esonerando il detto Istituto da ogni responsabilità al riguardo;

* ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

10) Ai sensi e per gli effetti della Legge 151 del 19 maggio 1975 il componente DELLA FRERA GUIDO da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

11) Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti contraenti prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della parte, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti che lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti dieci.

Consta di tre fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per nove facciate fin qui.

FIRMATO: STEFANO CALEGARI

-----DELLA FRERA GUIDO

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Allegato "A" all'atto in data 7 luglio 2015 n. 47277/16516 di repertorio a rogito notaio Monica Scaravelli.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155, recante disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118, è costituita una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"ATENA IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Art.2 - La società ha sede in Monza (MB).

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in Italia sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei soci per le sedi secondarie.

Art.3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art.4 - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga oppure anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

Art.5 - La società ha per oggetto: l'esercizio in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro soggettivo, dell'attività economica diretta ed organizzata per realizzare le finalità di interesse generale prevista all'articolo 2 del Decreto 155/2006 e precisamente l'attività di:

a) **assistenza sociale**, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) **assistenza sanitaria** per l'erogazione delle prestazioni di cui al DPCM 29 novembre 2001 recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

c) **assistenza socio sanitaria** ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie;

d) **educazione, istruzione e formazione**, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, in particolare, per il perseguimento dei propri scopi, la società potrà svolgere le seguenti attività:

a. gestione di scuole paritarie secondarie di II grado di ispirazione Cristiana, aperte a tutti e improntate ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione,

b. gestione di iniziative e proposte informative e formative, dirette ai genitori e alle famiglie, che abbiano carattere complementare e integrativo rispetto all'attività di cui al precedente punto a),

la società, si propone di promuovere, organizzare, gestire una formazione continua e un aggiornamento nel settore socio-sanitario secondo le indicazioni della commissione ECM (Educazione Continua in Medicina);

e) **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308, recante Delega al Governo per il riordino, coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) **valorizzazione del patrimonio culturale**, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo n. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137;

g) **turismo sociale**, di cui all'art. 7, comma 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, recante Riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) **formazione universitaria e post universitaria**;

i) **ricerca ed erogazione dei servizi culturali**;

j) **formazione extra scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

k) **servizi strumentali alle imprese sociali**, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale attività non prevalente, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,

mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili.

La società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs 155/2006.

La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi.

CAPITALE

Art. 6 - II capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Ai sensi dell'art. 4) del citato Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della società.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione compatibilmente con la forma giuridica dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs 155/2006.

Art.7 - II capitale sociale é diviso in quote proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun socio.

Art.8 - Le quote sono nominative ed il loro possesso indica adesione alle norme del presente statuto relative al funzionamento della società.

DIRITTO DI RECESSO

Art. 9 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti;

a) il cambiamento dell'oggetto della società;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI E MORTIS CAUSA

Art. 10 - Così come previsto dall'art. 9 del D.Lgs 155/2006 deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte di uno dei soci, se, e, per tutto il periodo, che l'eredità è indivisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante per i rapporti con la società.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.11 - La gestione sociale è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno essere nominati anche fra non soci.

Art.12 - L'organo amministrativo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo:

- dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina, e quindi anche a tempo indeterminato, ed è rieleggibile;
- può essere scelto anche tra non soci;

- deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici in considerazione dell'attività della società e che devono essere valutati dall'assemblea che lo nomina.

Art.13 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle sue funzioni ed una indennità per gli spostamenti necessari od opportuni all'espletamento delle sue funzioni.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare all'organo amministrativo un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs 155/2006.

Consiglio di amministrazione

Art. 14 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente.

Adunanze del consiglio di amministrazione

Art. 15 - Gli amministratori dovranno comunque adottare in adunanza collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, alla riduzione del capitale nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2482 bis C.C.,

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell' avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.

Gli articoli del presente statuto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.16 - L'organo amministrativo della società è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, per cui lo stesso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Nella attività di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 155/2006 i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel regolamento aziendale che verrà redatto, con l'accordo dei lavoratori entro trenta giorni dall'inizio dell'attività sociale e sottoposto alla approvazione dell'assemblea entro i successivi trenta giorni.

Nei limiti dell'oggetto sociale può compiere qualsiasi atto sia di amministrazione sia di disposizione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'organo amministrativo, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà provvedere all'acquisto o realizzazione di immobili da destinare all'attività, impianti ed attrezzature, all'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa.

Nell'esercizio delle predette attività può compiere singoli atti e operazioni tipiche per la migliore gestione della tesoreria e della liquidità; potrà compiere ogni operazione immobiliare, acquistare automezzi, macchinari, attrezzature anche mediante l'utilizzo di leasing, acquistare ed affittare aziende aventi oggetto analogo o complementare, assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, potrà stipulare con istituti di credito contratti di sovvenzione e anticipazione. contratti di conto corrente con facoltà di fido; potrà emettere, girare o far protestare cambiali, e compiere ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, purché tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri.

Art.17 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Decisioni dei soci

Art. 18 - Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale col metodo assembleare.

ASSEMBLEA

Art.19 - Sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione di indennità e compensi per lo stesso;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. - con precisazione

che i limiti indicati nel primo comma

dell'articolo 2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato D.Lgs 155/2006 - dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della società;

h) le decisioni su quanto altro é riservato, per legge alla sua competenza.

Art.20 - L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o, con le modalità previste nel regolamento dai lavoratori.

Art.21 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sull'andamento della gestione, le ragioni della dilazione.

Art.22 - L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni, prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. o a mano, agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste data ed ora ulteriori di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e se nominati, i sindaci che non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Art.23 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci e possono assistere i rappresentanti dei lavoratori co-

me disciplinato dal regolamento.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate tra gli atti della società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

Art.24 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato a maggioranza assoluta dall'assemblea, anche fra i non soci, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art.25 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) del precedente art.19) nei quali occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Art.26 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art.27 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

BILANCIO E UTILI

Art.28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

L'organo amministrativo provvedere entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal codice civile e dal citato decreto 155/2006 in materia di bilancio.

Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Registro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro

ro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per l'organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della società.

Art.29 - Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche

competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art.30 - Organo di Controllo. La nomina dell'Organo di Controllo, con decisione dell'assemblea dei soci è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile, con precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto 155/2006.

L'organo di controllo formato da uno o più sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

L'organo di controllo esercita anche i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del citato DL 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Art.31 - Controllo dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.32 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

Art.33 - Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le

regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 32 le deliberazioni di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto 155/2006, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici.

Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti è subordinata alla autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Quanto sopra non si applicherà quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art.34. Alla fase di liquidazione della società si applicano, le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che tratta di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 32, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

Art. 35 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le società a responsabilità limitata per quanto compatibili con le previsioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155 ed eventuali e successive sue modificazioni.

FIRMATO: STEFANO CALEGARI

-----DELLA FRERA GUIDO

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si riascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

Milano, 7 luglio 2015

Firmato: Monica Scaravelli notaio.